COMUNICATO UFFICIALE N.349

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 20 Aprile 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto ROSA GASTALDO/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 20.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alberto Rosa Gastaldo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.11.2022 alla società A.S.D. Castrovillari Calcio ed inviato a questa Commissione in data 07.03.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Castrovillari Calcio, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza a far data dal 03.12.2021 fino al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 8.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 7.078,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta del residuo importo di Euro 1.422,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Castrovillari Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 03.12.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Castrovillari Calcio, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Alberto Rosa Gastaldo della somma di Euro € 1.422,00 (milequattrocentoventidue/00), da corrispondersi

nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Attilio CINQUEGRANA/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 20.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Attilio Cinquegrana, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.11.2022 alla società A.S.D. Castrovillari Calcio ed inviato a questa Commissione in data 07.03.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Castrovillari Calcio, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza a far data dal 22.10.2021 fino al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 9.800,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 8.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta del residuo importo di Euro 1.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Castrovillari Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 22.10.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Castrovillari Calcio, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Attilio Cinquegrana della somma di Euro € 1.000,00 (mille/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto

pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Mihovil FRANETOVIC/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 7 febbraio 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il Sig. Mihovil Franetovic (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Split il 9 gennaio 2002, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 16 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 - con il FBC Casale ASD (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 5.000,00;
b. la società ha corrisposto al calciatore euro 1.000,00;
c. il calciatore resta creditore di euro 4.000,00 nei confronti della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 4.000,00, oltre interessi dalla data del dovuto e fino al soddisfo, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società – da subito, in ritardo rispetto a quanto previsto dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND il quale impone la costituzione in giudizio entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e neppure nel rispetto di quella parte della norma in esame che prevede l'obbligo di notifica alla parte ricorrente – il 6 marzo 2023 ha inviato le sue deduzioni solo alla CAE affermando quanto a seguire:

1. dal febbraio 2022 incluso il calciatore ha interrotto unilateralmente la prestazione avendo chiesto di sottoporsi a cure mediche presso un centro di propria fiducia ;
2. nonostante non meglio precisati solleciti telefonici della società, il calciatore non ha fatto più rientro presso la sede ;
3. la società, ex articolo 1460 del codice civile, formula con il ricorso eccezione di inadempimento ;
4. l'accordo aveva validità per complessivi 197 giorni, ma il calciatore ha prestato la propria attività per soli 46 giorni, fino al 31 gennaio. Per questo la società gli ha riconosciuto euro 1.000,00 e con questo scritto riconosce di dover corrispondere al calciatore ancora altri 152,28 euro.

Per questi motivi la società ha chiesto che il ricorso sia respinto e, in subordine, di voler accertare che il credito del calciatore ammonta ad euro 152,28.

Altresì la società chiede che l'intero incartamento sia trasmesso alla Procura Federale, affinché siano svolti ulteriori approfondimenti per quanto di competenza di quest'ultima e, ove ritenuto, sull'effettivo svolgimento di attività sportiva da parte del calciatore per il periodo che va dal 1° febbraio 2022 fino alla fine del campionato.

La società produce, in uno con la suddetta nota :

- una sua lettera del primo marzo 2023 con la quale si fa presente che a febbraio è stato concesso al calciatore un permesso di 15 giorni per le cure dopo l'infortunio occorso in allenamento. In questa nota si fa riferimento al permesso riconosciuto al calciatore di tornare al suo domicilio, dal quale quest'ultimo non è più tornato senza alcuna comunicazione in ordine alle sue intenzioni.
- un documento contenente la lista delle partite svolte senza il calciatore per il periodo di assenza di quest'ultimo. In questa lista sono indicate n. 19 partite, dal 20 febbraio al 22 maggio.

Considerando la tardività e la non corretta notifica delle controdeduzioni della società, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che non può che essere ritenuta fondata.

E tuttavia, considerato il tenore delle dichiarazioni della società di cui sopra, non è possibile non considerare la richiesta di rimessione alla Procura Federale della questione di cui oggi è causa per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento delle Parti processuali.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 20 aprile 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Mihovil Franetovic, come in epigrafe individuato, la somma di 4.000,00 euro (quattromila/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- trasmette l'incartamento alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine al comportamento delle Parti processuali;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;
- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) <u>RICORSO DELCALCIATORE Luciano PITARRESI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902</u>

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.04.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PITARRESI Luciano ricevuto a mezzo pec il 13.02.2023, regolarmente notificato in pari data alla società ASD VASTESE CALCIO 1902;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F., ritualmente depositato, per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 9.000,00, con decorrenza dal 03.08.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato trasferito in data 20.12.2022 ad altro sodalizio (ASD RAGUSA CALCIO). Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 2.000,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall'ASD VASTESE CALCIO 1920 della somma di euro 1.766,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 20.12.2022 giorno in cui veniva il ricorrente trasferito in un altro club.
Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD VASTESE CALCIO 1920, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. PITARRESI Luciano di euro 1.766,90 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Davide SALVATORI/SSD ARL NERETO CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 20.04.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DAVIDE SALVATORI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società NERETO CALCIO S.S.D. e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. DAVIDE SALVATORI ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato in data 20.01.2023 per ottenere il pagamento delle somme, ancora dovute, previste dall'accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società NERETO CALCIO S.S.D., in relazione alla stagione sportiva 2021/2022, per un compenso annuo lordo di Euro 20.000,00.

Lo stesso espone di aver proposto un primo ricorso alla data del 21/03/2022, con il quale ha chiesto a questa Commissione di pronunciare sentenza di condanna nei confronti della NERETO CALCIO S.S.D. per il pagamento della somma dovuta al calciatore per periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva e la data del 21 marzo 2022. In accoglimento del ricorso, la commissione accordi economici avrebbe già condannato la NERETO CALCIO S.S.D. al pagamento nei confronti del ricorrente della somma dovuta per il periodo di durata della prestazione sportiva sino alla data del 21/03/2022, per importi pari ad € 13.332,00.

Oggetto del presente ricorso sono, pertanto, le somme maturate in epoca successiva rispetto a quelle avute oggetto dal primo ricorso, ovvero gli importi maturati per il periodo compreso tra il 21/03/2022 e il 30/06/2022, quantificati dal ricorrente in misura pari ad € 6.666,00 mediante l'operazione aritmetica rappresentata dal rapporto tra l'importo complessivamente dovuto e previsto nell'accordo economico con i giorni di durata della prestazione sportiva, ulteriori rispetto a quelli già oggetto della prima decisione di condanna pronunciata da questa commissione.

La NERETO CALCIO S.S.D., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la NERETO CALCIO S.S.D., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può essere pacificamente ritenuta a tutt'oggi l'esistenza del credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. Inoltre, in assenza di deduzioni della debitrice sul punto, la somma richiesta dal calciatore corrisponde alla differenza tra quanto previsto nell'accordo economico e l'importo oggetto della prima decisione di condanna pronunciata da parte di questa commissione, ragion per la quale la società intimata rimane debitrice per il residuo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società NERETO CALCIO S.S.D., accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. DAVIDE SALVATORI della somma di Euro 6.666,00 (seimilasecentosessantasei/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) <u>RICORSO DEL CALCIATORE Giacalone Santiago HEREDIA/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE</u>

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato l'1 febbraio 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il Sig. Santiago Heredia Giacalone (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Buenos Aires il 20 febbraio 1999, ha esposto quanto segue:

d. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 - con la Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso globale lordo annuo di euro 7.200,00;
e. la società ha corrisposto al calciatore euro 3.600,00;
f. il calciatore resta creditore di euro 3.600,00 nei confronti della società;
g. il comportamento tenuto dalla società integra una violazione delle norme poste dall'ordinamento per cui emerge una palese responsabilità della società.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 3.600,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.
La causa è venuta in discussione all'udienza del 20 aprile 2023, laddove il Legale del calciatore ha confermato di non aver ricevuto le controdeduzioni della società.
Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 a riconoscere al Sig. Santiago Heredia Giacalone, come in epigrafe individuato, la somma di 3.600,00 euro (tremilaseicento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Pol. D. Futsal Torremaggiore C5 di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso CORSI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.04.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Tommaso Corsi, ricevuto a mezzo pec il 14.02.2023, regolarmente notificato alla ASD LORNANO BADESSE

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della ASD LORNANO BADESSE

VALUTATI

tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza del 20.04.2023

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD LORNANO BADESSE, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 5.200,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 3.900,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD LORNANO BADESSE al *"pagamento della somma di Euro 1.300,00"*.
La parte ricorrente, in data 27.03.2023, ha inviato alla CAE una dichiarazione con annessa richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Amedeo BARBAGIOVANNI/F.B.C.CASALE ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.04.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Amedeo Francesco BARBAGIOVANNI ricevuto a mezzo pec il 01.02.2023, regolarmente notificato in pari data alla società FBC CASALE ASD;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 5.000,00, con decorrenza dal 23.07.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato trasferito in data 11.12.2022 ad altro sodalizio (FOSSANO). Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 300,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall' FBC CASALE ASD della somma di euro 2.206,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 11.12.2022 giorno in cui veniva il ricorrente trasferito in un altro club.
Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la FBC CASALE ASD, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Amedeo Francesco BARBAGIOVANNI di euro 2.206,40 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società FBC CASALE ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Guillermo Moreno PEREZ/FBC CASALE ASD

Il sig. PEREZ Moreno Guillermo, nato a Murcia (Spagna) l'11.01.1987, C.F. PRZ GLR 87A11 Z131W, in data 16.01.2023 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla Football Club Casale ASD, con sede in Casale Monferrato (AL), Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la FBC CASALE ASD, militante nel campionato di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico biennale per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F..
Detto accordo prevedeva per la stagione 2022/2023 il compenso globale annuo lordo ex art. 2 di euro 30.658,00, oltre una indennità ex art. 3 per ulteriori euro 25.342,00, oltre ancora il rimborso forfettario delle spese per vitto ed alloggio ex art. 4 nella misura di euro 8.000,00 per ciascuna stagione.
Poiché la società sportiva, contravvenendo agli impegni assunti, aveva provveduto unicamente al versamento di euro 500,00, il reclamante, in data 25.11.2022, ha proposto Reclamo innanzi a questa stessa Commissione Accordi Economici per ottenere il pagamento delle somme maturate dal 22.07.2022 al 14.11.2022 per complessivi euro 21.081,64. Precisava al proposito il reclamante che il relativo procedimento era, all'epoca di presentazione del reclamo, ancora in attesa di fissazione di udienza di discussione.
Il Sig. Perez, quindi, trasferito in data 21.12.2022 ad altro sodalizio sportivo, poiché la FBC CASALE ASD non aveva provveduto neppure al versamento degli ulteriori importi dovuti, in virtù del predetto titolo, relativamente al periodo 14.11.2022/21.12.2022, ha proposto il reclamo di cui oggi di discute per ottenere il pagamento della residua somma di euro 6.883,48. Somma che, anche in considerazione di precedenti pronunce di questa Commissione, ha calcolato dividendo l'intero importo convenuto a titolo di compensi ex art. 2 ed indennità ex art. 3 per la stagione sportiva 2022/2023, euro 56.000,00 per il numero di giorni corrispondenti all'intera durata di detta stagione (344) e moltiplicando l'importo così ottenuto (euro 162,79) per il numero di giorni residui rispetto al primo ricorso proposto (14.11.2022/21.12.2022), pari a 37.
Calcolo analogo è stato effettuato anche in relazione all'indennità forfetaria per vitto e alloggio, cioè euro 8.000,00 : 344 = 23,25 X 37 = 860,25 euro.
Tanto considerato il Sig. Perez ha chiesto la condanna della FBC CASALE ASD al pagamento dell'ulteriore somma maturata ed ancora dovuta relativamente al periodo 14.11.2022/21.12.2022, pari ad euro 6.883,48, oltre interessi, o comunque la maggiore o minore somma eventualmente ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.
Il reclamante ha richiesto, infine, la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.
Nelle more dell'udienza, ed esattamente in data 12 aprile 2023, il Calciatore ha depositato e trasmesso alla società, a mezzo PEC, breve memoria integrativa al fine di far presente che il procedimento relativo al primo reclamo era stato definito con Decisione CAE C.U. n. 257 del 3 marzo 2023 prot. 80/bis, depositata in data successiva alla presentazione del reclamo datato 23.12.2022, decisione di cui produceva pure copia.

Non si costituiva la FBC Casale ASD ed alla seduta del 20 aprile 2023, confermate dal difensore del reclamante le conclusioni già rassegnate, il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l'adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E' accertato e non contestato che le parti hanno sottoscritto un accordo economico pluriennale che prevedeva per la stagione sportiva 2022/2023 un compenso globale lordo di euro 30.658,00 oltre che una indennità ex art. 3 di euro 25.342,00, nonché il rimborso forfettario delle spese per vitto ed alloggio ex art. 4 nella misura di euro 8.000,00.

Già questa Commissione con precedenti pronunce ha riconosciuto, in ipotesi di accordi pluriennali, la massima libertà delle parti in ordine alla determinazione dell'indennità ex art. 94-ter, comma 7, N.O.I.F, ben potendo le medesime, in assenza di espresse disposizioni ostative, convenire a loro discrezione misura, modalità e termini di corresponsione della stessa.

Nel caso di specie le parti, quindi, in ragione dell'accordo pluriennale, hanno validamente ed efficacemente convenuto detta indennità nella misura sopra precisata, senza riconoscere ad essa natura diversa da quella indennitaria, e quindi non necessariamente con carattere di corrispettività, al punto da convenire di renderla esigibile per l'intero già nella prima stagione sportiva.

Tanto considerato ed accertato - stante pure la mancanza di contestazioni dal parte della FB Casale ASD - l'an debeatur, la Commissione ritiene che l'importo dovuto al reclamante sia quello dal medesimo individuato, ossia euro 6.883,48, calcolato correttamente in diretta proporzione alla effettiva residua durata del rapporto rispetto a quanto deciso in esito al primo reclami presentato per il periodo 22.07.2022/14.11.2022. Detto importo va calcolato dividendo la somma globalmente concordata per la stagione sportiva 2022/2023, pari ad euro 56.000,00, per il numero dei giorni (344) corrispondenti a detta stagione sportiva (22.07.2022-30.06.2023) e moltiplicando la somma così ottenuta (euro 162,79) per i giorni (37) di durata effettiva del rapporto (56.000,00 : 344 x 37 = 6.023,23). Calcolo analogo va fatto in relazione all'indennità forfetaria per vitto e alloggio, ossia euro 8.000,00 : 344 = 23,25 X 37 = 860,25 euro. L'importo complessivamente dovuto al reclamante per il periodo 14.11.2022/21.12.2022 è pari, quindi, ad euro 6.883,48 (6.023,23 + 860,25).

Sull'importo predetto sono dovuti gli interessi da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. PEREZ Moreno Guillermo e per l'effetto condanna la Football Club Casale ASD, con sede in Casale Monferrato (AL), Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore, al pagamento in favore del Sig. PEREZ Moreno Guillermo, nato a Murcia (Spagna) l'11.01.1987, C.F. PRZ GLR 87A11 Z131W, dell'importo di euro 6.883,48, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione al Sig. PEREZ Moreno Guillermo della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Football Club Casale ASD, con sede in Casale Monferrato (AL), Via B. Buozzi n. 72 (P. IVA 02410900068 - Matr. 938375), in persona del legale rappresentane pro tempore, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale L.N.D. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Corral Juan Cruz CAROPI/POL.D.FUTSAL TORREMAGGIORE

Il sig. CAROPI Corral Juan Cruz, nato in Argentina il 10.12.1997, C.F. CRP JCR 97T10 Z600L, per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 01.02.2023 alla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torremaggiore (FG), Corso Matteotti n. 39 matricola 950125, ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la Pol. D. Futsal Torremaggiore, militante nel campionato di calcio a 5, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.07.2021 e sino al 30.06.2022.
Detto accordo, ritualmente e tempestivamente depositato presso la competente Divisione, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 10.000,00.
La società, tuttavia, nonostante l'integrale adempimento da parte del calciatore alle proprie obbligazioni, ha provveduto al versamento di soli euro 5.000,00, restando debitrice della residua somma di euro 5.000,00.
In considerazione di quanto esposto, quindi, il Sig. Caropi ha chiesto che questa Commissione, disattesa ogni contraria istanza, ricorrendone presupposti e condizioni, voglia in via principale e nel merito dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della somma dovuta e maturata € 5.000,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con richiesta di discutere il reclamo in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.
Non si è costituita la società resistente, né alcuno è comparso per la medesima all'udienza del 20 aprile 2023, quantunque avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell'udienza: confermate, quindi, nell'interesse del reclamante le conclusioni rassegnate, il procedimento è stato tenuto a decisione.

* ** *** ** *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell'Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. CAROPI Corral Juan Cruz e la POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 28 del Regolamento LND, per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi provata, così in relazione all'*an*, che al *quantum debeatur* la pretesa del reclamante Sig. Caropi in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND

La POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE è tenuta, quindi, al versamento a favore del reclamante della somma di euro 5.000,00, da maggiorarsi degli interessi di mora dovuti nella misura legale e sino alla data dell'effettivo integrale pagamento. Non può accogliersi, invece, la domanda di riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria della somma dovuta, poiché, pur trattandosi di obbligazione di valuta, la rivalutazione monetaria non si presenta quale conseguenza automatica del ritardato adempimento. Senza che, pertanto, sia sufficiente la formulazione di una generica domanda di condanna al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, occorrendo, invece, la formulazione di una specifica domanda di risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c..

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torremaggiore (FG), Corso Matteotti n. 39 matricola 950125, al Signor CAROPI Corral Juan Cruz, nato in Argentina il 10.12.1997, C.F. CRP JCR 97T10 Z600L, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del reclamante Signor CAROPI Corral Juan Cruz del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo *lnd.amministrazione@figc.it*.

Ordina alla Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torremaggiore (FG), Corso Matteotti n. 39 matricola 950125, di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 18 Maggio 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete